

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

**D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – Concessione di derivazione d'acqua da un affluente del T. Piova in misura di l/sec massimi 1,5 e medi 0,023 e da una sorgente ricadente nello stesso Bacino idrografico in misura di l/sec massimi 0,5 e medi 0,023, in Comune di Cintano ad uso agricolo senza restituzione assentita alla ditta Roman Amalia Cristina.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 718-37183/2012 del 25/09/2012 - Codici univoci: TO-A-10373 - TO-S-10051

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche  
(... omissis ...)  
*Determina*

1) nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla ditta Roman Amalia Cristina (omissis) con sede legale in Cintano Via Giachetti, 31 la concessione di derivazione d'acqua da un affluente del T. Piova in misura di l/sec massimi 1,5 e medi 0,023 e da una sorgente ricadente nello stesso Bacino idrografico in misura di l/sec massimi 0,5 e medi 0,023, in Comune di Cintano ad uso agricolo per irrigare 0.40.00 ettari di terreno;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalita' e secondo la periodicita' definita dalle leggi;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 25/09/2012:

"(... omissis ...)

**Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)**

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle delle opere di presa senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di:

- 0,5 litri/sec per quanto concerne la derivazione da torrente;
- 0,33 litri/sec per quanto concerne la derivazione da sorgente;

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di

rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale. Il concessionario dovrà adeguare il valore del DMV automaticamente a seguito della entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino del Po, del conseguente Piano di Distretto sul Bilancio Idrico nonché delle eventuali evoluzioni del PTA.

(... omissis ...)"